



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici,
Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

70121 BARI VIA POSITANO, 4 TEL. 080/5412185
PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

all.n.1

**Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina,
Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c.**

PEC: cereba@pcert.it

Comune di Rutigliano

PEC: protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it

ARPA PUGLIA

PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL BA SISP Area Sud

PEC: sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifica

PEC: serv.rifiutiebonifica@per.rupar.puglia.it

Alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali

PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

SINDACO CITTA' METROPOLITANA

SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

S E D E

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 - Ditta CE.RE.BA. di Arnese Caterina & Figli s.n.c. – Rutigliano. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13 – D14 - D15) e recupero (R12 – R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Ampliamento e Rinnovo.

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la determinazione dirigenziale n. 2359 del 29/04/2021, concernente l'oggetto.

D'ordine del Dirigente ad interim Ing. Maurizio Montalto

Il Responsabile del procedimento

Dott. Armando Diamanti



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

DETERMINAZIONE

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 - Ditta CE.RE.BA. di Arnese Caterina & Figli s.n.c. – Rutigliano. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13 – D14 - D15) e recupero (R12 – R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Ampliamento e Rinnovo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.97 del 18/09/2018 è stata disposta una "Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n.329 del 19/11/2018 è stato conferito all'Ing. Maurizio Montalto, l'incarico dirigente ad interim del Servizio "Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico";

Richiamati :

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativo alle "Norme in materia ambientale" e s.m.i. disciplina, in particolare, nella parte II le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), nella parte III la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, nella parte IV la gestione dei rifiuti e nella parte V la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n.17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" ha delegato, tra l'altro, alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative per:
 1. la Valutazione di Impatto Ambientale così come disciplinata dalla L.R. n.11/01 e smi;
 2. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n°30/86 e dell'articolo 23 della L.R. n°17/00;
 3. il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, già delegate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2000;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013 n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art.113 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii);
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e, specificamente l'art.1, comma 16;
- l'art. 107 del DLgs. n.267/00 e smi;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Bari e in particolare l'art. 38;

Visti:

- il Piano di Gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 28.12.2009 n.2668;
- la successiva Delibera di Giunta Regionale 23.04.2015 n.819 recante aggiornamento e adeguamento del predetto Piano;

Vista la documentazione acquisita agli atti del procedimento dalla quale risulta che:

- con determinazione dirigenziale n. 319 del 19/01/2014, dell'allora Provincia di Bari è stato disposto

di rinnovare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione rilasciata a favore della Ditta CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., ubicata in Rutigliano S.S. 634 Km. 11, legalmente rappresentata dai Sigg. Maurantonio Marcello e Maurantonio Ivan, relativamente all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13 - D14 - D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e operazioni di recupero (R12 - R13), così come individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., riportati nell'allegato n.1, per la quantità max di 1.500 t./anno di rifiuti non pericolosi e max 200 tonn./anno di rifiuti pericolosi, e per una capacità massima di stoccaggio di 88 tonn. di rifiuti pericolosi e 413 tonn. di rifiuti non pericolosi;

- con determinazione dirigenziale n. 855 del 21/02/2015 è stato disposto di autorizzare, la ditta "CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c.", allo scarico sul suolo e nella zona anidra degli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche -preventivamente trattate- rivenienti dal dilavamento delle superfici scoperte ed impermeabilizzate del proprio insediamento, come da documentazione tecnico-progettuale prodotta, agli atti di questo Servizio. Specificamente: le acque di prima pioggia, previo accumulo in apposita cisterna della capacità di 27 m³, saranno trattate in impianto elettrolitico e scaricate sul suolo in trincea drenante. Le acque di seconda pioggia, separate mediante sistema di deviazione idraulica, dopo aver subito le fasi di grigliatura-dissabbiatura disoleazione, saranno scaricate nella zona anidra degli strati superficiali del sottosuolo mediante complessivi n.4 pozzi assorbenti, per la durata di anni 4;

- con nota del 21/07/2020, acquisita al PG 58069 del 22/07/2020 la suddetta ditta ha presentato istanza di rinnovo e di modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006, con la quale si chiede anche:

- aumento dei quantitativi dei rifiuti da smaltire e recuperare (massimo 2.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 300 t/anno di rifiuti pericolosi)
- inserimento del CER 02.01.04 per le operazioni R12, R13
- inserimento dell'operazione R12 per il CER 16.02.14
- inserimento dell'operazione R13 per il CER 15.01.10*
- ampliamento dell'impianto nelle particelle attigue identificate al catasto al Fg.21, p.lle 481, 1036, 1340;

- con determina dirigenziale n. 1606 del 20/03/2018 è stato disposto, di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20 c. 5 del D. Lgs. n.152/06 ed in conformità al parere del Comitato provinciale per la VIA, il progetto presentato dalla Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., con sede in Rutigliano alla S.P. n. 240 delle Grotte Orientali Km.12,80, foglio 21 p.lle 481, 1036 e 1340 relativamente all'ampliamento dell'impianto esistente per attività di smaltimento e di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in agro di Rutigliano S.P. n. 240 delle Grotte Orientali Km.12,80, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti;

Visto che

- con nota PG. n.86801 del 07/11/2020 il Servizio scrivente ha invitato la Società in oggetto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti nella seduta del 03.11.2020;

- con nota del 18.12.2020 acquisita agli atti al PG. n. 103653 del 21.12.2020 la Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., ha trasmesso la documentazione richiesta dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti con la nota di cui innanzi;

- il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti nella seduta del 12.01.2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, qui di seguito riportate:

“La società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c. è già destinataria di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D13 – D14 – D15) e recupero (R12 – R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per la quantità massima di 1.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 200 t/anno di rifiuti pericolosi, rinnovato con D.D. n.791 del 7 gennaio 2010 del Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari.

Con nota PG 58069 del 22/07/2020 la suddetta ditta ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006, con la quale si chiede anche:

- aumento dei quantitativi dei rifiuti da smaltire e recuperare (massimo 2.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 300 t/anno di rifiuti pericolosi)*
- inserimento del CER 02.01.04 per le operazioni R12, R13*
- inserimento dell’operazione R12 per il CER 16.02.14*
- inserimento dell’operazione R13 per il CER 15.01.10**
- ampliamento dell’impianto nelle particelle attigue identificate al catasto al Fg.21, p.lle 481, 1036, 1340.*

La suddetta istanza è stata sottoposta al Comitato Tecnico Rifiuti che in data 03/11/2020 ha sospeso il proprio parere richiedendo alla ditta istante una serie di documenti integrativi che sono stati trasmessi con due note: PG 100309 del 11/12/2020 e PG 103653 del 21/12/2020.

I documenti trasmessi sono i seguenti:

- Sezione idrogeologica a firma del Geol. Pirulli Pasquale;*
- Dichiarazione a firma del Geol. Pirulli Pasquale che a valle del sistema per una distanza di almeno 100 m non sono presenti pozzi per uso potabile, domestico o irriguo per l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi;*
- Dichiarazione a firma del Geol. Pirulli Pasquale sul numero di utenti da cui scaturisce il calcolo dei 5 A.E. previsti;*
- Tavola con dimensionamento della fossa Imhoff e relativi rami di subirrigazione (progetto di ampliamento);*
- Tavola con piante e sezioni relativi al sistema di raccolta trattamento e smaltimento delle acque meteoriche con schema di impianto e dimensionamento (stato attuale e stato di ampliamento);*
- Verifica del rispetto dei contenuti di cui alla Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;*
- Descrizione di dettaglio delle procedure relative alle operazioni R12, D13 e D14 per ogni codice CER o gruppo di rifiuti omogenei;*
- Procedure di ingresso e accettazione dei rifiuti da integrare con riferimento alle “Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti”;*
- Tabella aggiornata nella quale siano indicati i quantitativi istantanei e annuali dei singoli rifiuti in ingresso e le relative operazioni richieste;*
- Piano di emergenza interna rifiuti;*
- Elaborati grafici nella quale sono identificati e collocati i singoli codici CER dell’attuale capannone e dell’ampliamento con localizzazione dell’area di deposito temporaneo;*
- Elaborato grafico di ampliamento con planimetria, sezioni e particolari costruttivi.*

La suddetta istanza è stata sottoposta al Comitato Tecnico Rifiuti per il relativo parere consultivo e non vincolante, con funzione di assistenza agli uffici dell’Ente come da Regolamento allegato alla D.G.P. n. 179 del 10 novembre 2009 ed ex art. 5 della L.R. n. 30/86.

PARERE

Il comma 1 dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” recita: “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di

cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”

L'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recita:

“l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.”

Inoltre, la Regione Puglia con D.G.R. n. 648 del 05/04/2011 ha approvato le “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali” secondo le quali sono da ritenersi sostanziali le modifiche: “per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 indica valori di soglia, le modifiche che comportino un incremento pari o superiore al valore della soglia di legge, ovvero un aumento del 50% della capacità autorizzata qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge”

Considerando che l'aumento delle quantità di trattamento annue è superiore al 50% della capacità attualmente autorizzata, le modifiche richieste, ai sensi della DGR 648/2011, sono da ritenersi sostanziali.

In riferimento alla documentazione agli atti, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica ed edilizia, così come sono fatti salvi i diritti di terzi, il Comitato esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

1. effettuare la sorveglianza radiometrica anche sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in ingresso;
2. integrare le procedure di sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 101 del 31/07/2020;
3. l'area di messa in riserva deve risultare organizzata in aree distinte per specifiche tipologie di rifiuti omogenee, delimitate da appositi separatori che ne impediscano la miscelazione. Le specifiche aree dovranno essere dotate di apposita cartellonistica informativa che faccia specifico riferimento alla tipologia del materiale stoccato;
4. limitare a sei mesi la durata massima dello stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico dei rifiuti;
5. per i rifiuti prodotti dall'impianto e conferiti presso terzi, rispettare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le prescrizioni di “deposito temporaneo”;
6. mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
7. garantire elevati standard di qualità per le aree e predisporre un “Piano di sanificazione dell'opificio e delle aree circostanti”, prevedendo un piano di interventi di lotta anti-murina (derattizzazione), anti-larvale (disinfezione) e adulticida (disinfestazione) per la prevenzione del rischio biologico da effettuarsi con frequenza almeno mensile nel periodo estivo;
8. adeguare l'impianto e i dispositivi antincendio ai nuovi quantitativi previsti e alla nuova area di ampliamento, in conformità alle norme vigenti in materia;
9. adeguare il Piano di emergenza interna, ai sensi del art. 26-bis della Legge 132/2018 ai nuovi quantitativi previsti e alla nuova area di ampliamento.”;

- con nota della Città Metropolitana di Bari PG. n.2646 del 13.01.2021, è stata convocata Conferenza di Servizi fissando la prima riunione in data 28.01.2021 in modalità “asincrona”;
- nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 28.01.2021 il Presidente prende atto che sono stati acquisiti, in merito alla procedura in oggetto specificata, i seguenti contributi:
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti reso nella seduta del 12/01/2021;
 - ✓ nota di ARPA Puglia prot. n.6143 del 27/01/2021 con la quale esprime “parere sfavorevole” in merito all’oggetto. Si precisa che l’istanza presentata dalla Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio, Marcello e Ivan s.n.c. concerne sia il rinnovo dell’attività esercitata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, per il quale è necessaria l’acquisizione dei pareri aggiornati sulla prosecuzione dell’attività svolta della ASL BA e del Comune di Rutigliano, sia la richiesta di una modifica sostanziale, per la quale è stata già scontata una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, giusta atto n. 1606 del 20/03/2018 della Città Metropolitana di Bari. Nel corso del procedimento relativo all’ampliamento, tra la documentazione acquisita agli atti, è da annoverarsi il parere favorevole con condizioni espresso con nota del 31/01/2020 n. 29317 di prot. dalla ASL BA SISP Area Sud sull’ampliamento nonchè il certificato di destinazione urbanistica del 16/07/2020 n.9154 di prot. rilasciato dal Comune di Rutigliano sul rinnovo dell’attività esercitata. Ai fini dell’adozione della decisione finale, si invita la Società, ai sensi dell’art. 10-bis, legge n.241/90, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, a presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ritenute utili al superamento dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza di cui al parere espresso dall’Arpa Puglia Dap Bari innanzi detto. Qualora non pervengano osservazioni, ovvero le stesse siano ritenute dall’Amministrazione non sufficienti al superamento delle motivazioni espresse nel parere di cui innanzi, sarà emesso motivato e definitivo provvedimento di diniego. Pertanto, si sospendono i lavori della riunione di Conferenza e si aggiornano alla data del 09 Marzo 2021;
- con note acquisite agli atti al PG. n. 4862 del 19.01.2021 e PG n. 7011 del 25/01/2021 la Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota della Città Metropolitana di Bari PG. n. 8339 del 29.01.2021 è stato trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 28.01.2021 tenutasi in modalità “asincrona” e contestualmente è stata riconvocata riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 09.03.2021;
- con nota del 01/03/2021, acquisita al PG. n. 18937 del 01/03/2021, la Società istante ha trasmesso la documentazione utile al superamento del parere negativo espresso dall’Arpa Puglia;
- nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 09.03.2021 si prende atto che sono stati acquisiti, in merito alla procedura in oggetto specificata, i seguenti contributi:
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti reso nella seduta del 12/01/2021;
 - ✓ nota di ARPA Puglia prot. n.6143 del 27/01/2021 con la quale esprime “parere sfavorevole” in merito all’oggetto;
 - ✓ atto n. 1606 del 20/03/2018 della Città Metropolitana di Bari con il quale è stata scontata una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
 - ✓ certificato di destinazione urbanistica del 16/07/2020 n.9154 di prot. rilasciato dal Comune di Rutigliano sul rinnovo dell’attività esercitata
 - ✓ parere favorevole con condizioni espresso con nota del 31/01/2020 n. 29317 di prot. dalla ASL BA SISP Area Sud. Vengono acquisiti, inoltre, i seguenti contributi:
 - ✓ del parere favorevole del Comune di Rutigliano espresso con nota prot. n.2683 del 23/02/2021;

- ✓ nota di ARPA Puglia prot. n. 16786 del 09/03/2021 con la quale comunica che, non ritenendo le integrazioni prodotte esaustive, non può accogliere favorevolmente l'istanza di che trattasi.

Pertanto, ai fini dell'adozione della decisione finale, si sospendono i lavori della riunione di Conferenza odierna aggiornandoli alla data del 07 Aprile 2021, invitando la Società a presentare la documentazione richiesta dall'ARPA Puglia ai fini del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- con nota della Città Metropolitana di Bari PG. n. 22575 dell'11.03.2021 è stato trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 09.03.2021 tenutasi in modalità "asincrona" e contestualmente è stata riconvocata riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 07.04.2021;
- nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 07.04.2021 si prende atto che sono stati acquisiti, in merito alla procedura in oggetto specificata, i seguenti contributi:
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti reso nella seduta del 12/01/2021;
 - ✓ nota di ARPA Puglia prot. n.6143 del 27/01/2021 con la quale esprime "parere sfavorevole" in merito all'oggetto;
 - ✓ atto n. 1606 del 20/03/2018 della Città Metropolitana di Bari con il quale è stata scontata una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
 - ✓ certificato di destinazione urbanistica del 16/07/2020 n.9154 di prot. rilasciato dal Comune di Rutigliano sul rinnovo dell'attività esercitata
 - ✓ parere favorevole con condizioni espresso con nota del 31/01/2020 n. 29317 di prot. dalla ASL BA SISP Area Sud;
 - ✓ parere favorevole del Comune di Rutigliano espresso con nota prot. n.2683 del 23/02/2021;
 - ✓ nota di ARPA Puglia prot. n. 16786 del 09/03/2021 con la quale comunica che, non ritenendo le integrazioni prodotte esaustive, non può accogliere favorevolmente l'istanza di che trattasi.
 - ✓ la società istante ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da Arpa Puglia.

Si prosegue prendendo atto dei seguenti ulteriori contributi:

- ✓ nota di ARPA Puglia prot. n. 23116 del 06/04/2021 con la quale esprime parere favorevole, asservito a quanto esposto e specificato nella stessa nota. Quindi, esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori svolti, valutate le specifiche risultanze e visti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito del presente procedimento, si assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso favorevole relativamente alla procedura in oggetto, con le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti;
- con nota della Città Metropolitana di Bari PG. n. 31507 del 08.04.2021 è stato trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 07.04.2021;
- con nota acquisita al PG. n. 36450 del 21/04/2021, la Società istante ha trasmesso elenco codici CER aggiornato con i relativi quantitativi e operazioni da svolgere;
- con nota acquisita al PG. n. 37461 del 23/04/2021, la Società istante ha trasmesso ulteriore elenco codici CER aggiornato con i relativi quantitativi e operazioni da svolgere eliminando l'attività R 12 per il codice CER 15 01 11*;

Atteso, inoltre, che:

- il progetto in epigrafe, oggetto di valutazione della presente procedura, è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208 c. 11, lettera g);
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle

modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";

- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:

"..La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

- ...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni procedenti a tenerne "in debito conto nello svolgimento delle proprie attività";

- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € 257.396,25, come di seguito specificato:

Garanzia per operazioni di recupero funzionalmente connesse tra loro D13 – D14 – D15- R12 – R13:

| | | |
|-----|---|---------------------|
| | € 18.5 x 480 t.a per attività di smaltimento D14 e recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi = | € |
| | 6.935,50 | |
| | minimo da garantire | € 113.000,00 |
| | € 300 x 133,925 t. stoccaggio istantaneo rifiuti pericolosi = | € 40.177,50 |
| max | € 145 x 718,075 t stoccaggio istantaneo rifiuti speciali non pericolosi = | € |
| | 104.102,875 | |
| | Totale da garantire | € |
| | 257.396,25 | |

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro € 140.000,00 le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;

Ritenuto infine, che, in analogia con le disposizioni dettate dall'art.6 del DM 26.05.2016 è consentita la prestazione di garanzie finanziarie di durata inferiore all'autorizzazione, purchè sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia; codesta ditta potrà prestare le garanzie frazionandole per periodi temporali minori, provvedendo per tempo, a prolungare la validità, in modo da garantire che l'impianto abbia sempre almeno 24

ulteriori mesi di copertura oltre il periodo frazionato, quest'ultimo dovrà essere della durata di almeno cinque anni.

Ritenuto, alla luce della documentazione acquisita, che non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle richieste avanzate dalla ditta istante relativamente al rinnovo nonchè:

- aumento dei quantitativi dei rifiuti da smaltire e recuperare (massimo 2.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 300 t/anno di rifiuti pericolosi)
- inserimento del CER 02.01.04 per le operazioni R12, R13
- inserimento dell'operazione R12 per il CER 16.02.14
- inserimento dell'operazione R13 per il CER 15.01.10*
- ampliamento dell'impianto nelle particelle attigue identificate al catasto al Fg.21, p.lle 481, 1036, 1340;

Rilevato che il Dott. Armando Diamanti attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore e il Dott. Armando Diamanti, nella qualità di responsabile del procedimento, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 17/2007 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

Vista la L.n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Bari ed in particolare l'art. 38;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, conformemente ai pareri resi dagli Enti, dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti ex art. 5, c. 9 L.R. 30/86 e dal Comitato VIA:

- 1) di autorizzare la Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., nell'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già svolta ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/06, le seguenti richieste:
 - aumento dei quantitativi dei rifiuti da smaltire e recuperare (massimo 2.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 300 t/anno di rifiuti pericolosi)
 - inserimento del CER 02.01.04 per le operazioni R12, R13
 - inserimento dell'operazione R12 per il CER 16.02.14
 - inserimento dell'operazione R13 per il CER 15.01.10*
 - ampliamento dell'impianto nelle particelle attigue identificate al catasto al Fg.21, p.lle 481, 1036, 1340;
- 1) di rinnovare, ai sensi del comma 12 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, l'autorizzazione rilasciata in favore della Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., ubicata in Rutigliano S.S. 634 Km. 11, legalmente rappresentata dai Sigg. Maurantonio Marcello e Maurantonio Ivan, relativamente all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D13 - D14 - D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e operazioni di recupero (R12 - R13), così come individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., di seguito riportati, per la quantità max di 2.500 t./anno di rifiuti non pericolosi e max 300 tonn./anno di rifiuti pericolosi, e per una capacità massima di stoccaggio di 133,925 tonn. di rifiuti pericolosi e 718,075 tonn. di rifiuti non pericolosi e come da planimetria allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

| TIPOLOGIA DI RIFIUTO | OPERAZIONI PREVISTE | QUANTITA' | QUANTIT |
|----------------------|---------------------|-----------|---------|
|----------------------|---------------------|-----------|---------|

| | | | | ISTANTANEA (T.) | A' ANNUALE (T.) |
|------------|---|-------------|----------|--------------------|-----------------------|
| CODICE CER | DESCRIZIONE DEL RIFIUTO | SMALTIMENTO | RECUPERO | | |
| 02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI | | | | |
| 02 01 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca. | | | | |
| 02 01 04 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | R12-R13 | 30 | 60 |
| 02 03 | Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa | | | | |
| 02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D13-D14-D15 | R12-R13 | 110 | 500 |
| 03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE | | | | |
| 03 01 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili | | | | |
| 03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 1,5 | 3 |
| 04 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICIE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE | | | | |
| 0401 | Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce | | | | |
| 04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | D13-D14-D15 | R12-R13 | 1 | 2 |
| 06 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI | | | | |
| 06 01 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi | | | | |
| 06 01 06* | altri acidi | D15 | | 0,5 | 1 |
| 06 02 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi | | | | |
| 06 02 04* | idrossido di sodio e di potassio | D15 | | 0,5 | 1 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|-----|------|
| 06 03 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici | | | | |
| 06 03 13* | sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti | D15 | | 0,5 | 1 |
| 07 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI | | | | |
| 07 05 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici | | | | |
| 07 05 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | D15 | | 2 | 3,25 |
| 07 05 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 05 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 05 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 05 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 05 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 05 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolosi | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 05 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 1 | 2 |
| 07 05 13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose | D15 | | 2 | 3,75 |
| 07 05 14 | rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 40 | 201 |
| 07 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | D13-D14-D15 | R13 | 1 | 2 |
| 0706 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici | | | | |
| 07 06 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 06 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 06 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 06 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 06 08* | altri fondi e residui di reazione | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 06 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 06 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | D15 | | 0,2 | 0,5 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|---------|-----|-------|
| 07 06 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 07 06 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 1 | 2 |
| 07 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | D13-D14-D15 | R12-R13 | 3 | 5 |
| 08 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA | | | | |
| 08 03 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa | | | | |
| 08 03 17* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | D15 | R13 | 0,6 | 2 |
| 08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 6 | 11 |
| 09 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA | | | | |
| 09 01 | Rifiuti dell'industria fotografica | | | | |
| 09 01 01* | soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa | D15 | R13 | 0,4 | 1,5 |
| 09 01 04* | soluzioni di fissaggio | D15 | R13 | 0,4 | 1,5 |
| 09 01 07 | pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento | D13-D14-D15 | R12-R13 | 8 | 16 |
| 14 | SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08) | | | | |
| 14 06 | Rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto | | | | |
| 14 06 03* | altri solventi e miscele di solventi | D15 | | 0,5 | 1 |
| 15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) | | | | |
| 15 01 | Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) | | | | |
| 15 01 01 | imballaggi di carta e cartone | D13-D14-D15 | R12-R13 | 20 | 72,25 |
| 15 01 02 | imballaggi di plastica | D13-D14-D15 | R12-R13 | 20 | 62,25 |
| 15 01 03 | imballaggi in legno | D13-D14-D15 | R12-R13 | 10 | 30,25 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------|------|--------|
| 15 01 04 | imballaggi metallici | D13-D14-D15 | R12-R13 | 6 | 15,25 |
| 15 01 05 | imballaggi compositi | D13-D14-D15 | R12-R13 | 0,5 | 1,25 |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti | D13-D14-D15 | R12-R13 | 80 | 360,25 |
| 15 01 07 | imballaggi di vetro | D13-D14-D15 | R12-R13 | 3 | 7,25 |
| 15 01 09 | imballaggi in materia tessile | D13-D14-D15 | R12-R13 | 0,75 | 1,25 |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | D15 | R13 | 26 | 64 |
| 15 01 11* | Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti | D15 | R13 | 6,5 | 11 |
| 15 02 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi | | | | |
| 15 02 02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | D15 | | 6,5 | 10 |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 2 | 4 |
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO | | | | |
| 16 02 | Scarti provenienti da apparecchiature elettiche ed elettroniche | | | | |
| 16 02 11* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | D15 | R13 | 8 | 16 |
| 16 02 13* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi(2) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 | D15 | R13 | 8 | 16 |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | D15 | R13-R12 | 30 | 51 |
| 16 02 15* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | D15 | R13 | 1 | 2 |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | D15 | R13 | 1 | 2 |
| 16 03 | Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati | | | | |
| 16 03 03* | rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose | D15 | | 2 | 4 |
| 16 03 04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui | D13-D14- | R12-R13 | 20 | 50 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|-----|------|
| | alla voce 16 03 03 | D15 | | | |
| 16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | D15 | | 7 | 11 |
| 16 03 06 | rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 50 | 140 |
| 16 05 | Gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto | | | | |
| 16 05 04* | Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | D15 | | 3 | 5 |
| 16 05 05 | Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | D15 | | 2 | 4 |
| 16 05 06* | sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | D15 | | 1,5 | 2 |
| 16 05 07* | sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 16 05 08* | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 16 05 09 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 2 | 4 |
| 16 06 | Batterie ed accumulatori | | | | |
| 16 06 01* | batterie al piombo | D15 | R13 | 10 | 19,5 |
| 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio | D15 | R13 | 0,2 | 1 |
| 16 06 03* | batterie contenenti mercurio | D15 | R13 | 0,2 | 1 |
| 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03) | D13-D14-D15 | R12-R13 | 0,5 | 1,1 |
| 16 06 05 | altre batterie e accumulatori | D13-D14-D15 | R12-R13 | 0,5 | 1 |
| 16 06 06* | elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 16 08 | Catalizzatori esauriti | | | | |
| 16 08 01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) | D13-D14-D15 | R13 | 0,1 | 0,3 |
| 16 08 03 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti | D13-D14-D15 | R13 | 0,1 | 0,3 |
| 16 08 04 | catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) | D13-D14-D15 | R13 | 0,1 | 0,3 |
| 17 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) | | | | |
| 17 06 | Materiali isolanti e materiali da | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|---------|-----|-------|
| | costruzione contenenti amianto | | | | |
| 17 06 01* | materiali isolanti, contenenti amianto | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 17 06 03* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | D15 | | 4 | 10 |
| 17 06 04 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 | D15 | | 10 | 20 |
| 17 06 05* | materiali da costruzione contenenti amianto(i) | D15 | | 0,2 | 0,5 |
| 18 | RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICI) | | | | |
| 18 01 | Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani | | | | |
| 18 01 03* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D15 | R13 | 26 | 78 |
| 18 01 06* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | D15 | | 3 | 6 |
| 18 01 07 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 5 | 12 |
| 18 01 08* | medicinali citotossici e citostatici | D15 | | 2 | 4,4 |
| 18 01 09 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 | D13-D14-D15 | R12-R13 | 130 | 536,5 |
| 18 01 10* | Rifiuti di amalgama prodotti da interventi idintoiatrici | D15 | | 0,5 | 1 |
| 18 02 | Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali | | | | |
| 18 02 02* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D15 | R13 | 0,5 | 1 |
| 18 02 03 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D13-D14-D15 | R13 | 0,1 | 0,5 |
| 18 02 05* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | D15 | | 0,1 | 0,5 |
| 18 02 06 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 | D13-D14-D15 | R13 | 0,1 | 0,5 |
| 18 02 07* | medicinali citotossici e citostatici | D15 | | 0,1 | 0,5 |
| 18 02 08 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 | D13-D14-D15 | R13 | 0,5 | 1 |
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|------|-----|
| | COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | | |
| 20 01 | Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) | | | | |
| 20 01 01 | carta e cartone | D13-D14- D15 | R12-R13 | 2 | 5,5 |
| 20 01 02 | Vetro | D13-D14- D15 | R12-R13 | 0,75 | 1,5 |
| 20 01 21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | D15 | R13 | 3 | 5,3 |
| 20 01 23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | D15 | R13 | 0,7 | 1,9 |
| 20 01 25 | Oli e grassi commestibili | D13-D14- D15 | R12-R13 | 1 | 2,5 |
| 20 01 30 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | D13-D14- D15 | R12-R13 | 0,5 | 1 |
| 20 01 31* | Medicinali citotossici e citostatici | D15 | | 0,1 | 0,3 |
| 20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | D13-D14- D15 | R13 | 90 | 232 |
| 20 01 33* | Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | D15 | R13 | 0,4 | 0,8 |
| 20 01 34 | Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | D13-D14- D15 | R13 | 0,5 | 1 |
| 20 01 35* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi(1) | D15 | R13 | 0,4 | 1,9 |
| 20 01 36 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | D15 | R13 | 0,5 | 1 |
| 20 01 37* | Legno contenente sostanze pericolose | D15 | | 0,1 | 0,4 |
| 20 01 38 | Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | D15 | R13 | 0,5 | 1 |
| 20 01 39 | Plastica | D13-D14- D15 | R12-R13 | 0,5 | 1 |
| 20 01 40 | Metallo | D13-D14- D15 | R12-R13 | 0,5 | 1 |
| 20 03 | Altri rifiuti urbani | | | | |
| 20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati | D13-D14- D15 | R13 | 0,5 | 1 |
| 20 03 06 | Rifiuti della pulizia delle fognature | D13-D14- D15 | R13 | 0,5 | 1 |
| 20 03 07 | Rifiuti ingombranti | D13-D14- | R13 | 25 | 67 |

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----|-----|---|
| | | D15 | | | |
| 20 03 99 | Rifiuti urbani non specificati altrimenti | D13-D14- D15 | R13 | 0,5 | 1 |

2) la Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., s.r.l. durante l'esercizio dell'attività autorizzata, è tenuta all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a. rispettare le norme generali di sicurezza;
- b. esporre i cartelli con le norme di primo soccorso;
- c. limitare a mesi sei la durata massima dello stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico dei rifiuti;
- d. comunicare alla Città Metropolitana di Bari gli impianti di recupero finale dei rifiuti stoccati;
- e. osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
- f. osservare tutte le disposizioni di cui all'art. n. 178, comma 2, nonché degli artt. n. 187, n. 188, n. 189 e n. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;
- g. effettuare le comunicazioni ai sensi della legge 25/1/94, n. 70;
- h. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Bari entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dei formulari di identificazione;
- i. non effettuare alcuna operazione che possa configurarsi come "eliminazione mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra" dei rifiuti speciali pericolosi previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006;
- j. osservare le disposizioni previste dalla parte III del testo unico ambientale n.152/06 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- k. garantire, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006;
- l. effettuare la sorveglianza radiometrica anche sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in ingresso;
- m. integrare le procedure di sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 101 del 31/07/2020;
- n. l'area di messa in riserva deve risultare organizzata in aree distinte per specifiche tipologie di rifiuti omogenee, delimitate da appositi separatori che ne impediscano la miscelazione. Le specifiche aree dovranno essere dotate di apposita cartellonistica informativa che faccia specifico riferimento alla tipologia del materiale stoccato;
- o. per i rifiuti prodotti dall'impianto e conferiti presso terzi, rispettare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le prescrizioni di "deposito temporaneo";
- p. mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- q. garantire elevati standard di qualità per le aree e predisporre un "Piano di sanificazione dell'opificio e delle aree circostanti", prevedendo un piano di interventi di lotta anti-murina (derattizzazione), anti-larvale (disinfezione) e adulticida (disinfestazione) per la prevenzione del rischio biologico da effettuarsi con frequenza almeno mensile nel periodo estivo;
- r. adeguare l'impianto e i dispositivi antincendio ai nuovi quantitativi previsti e alla nuova area di ampliamento, in conformità alle norme vigenti in materia;
- s. adeguare il Piano di emergenza interna, ai sensi del art. 26-bis della Legge 132/2018 ai nuovi quantitativi previsti e alla nuova area di ampliamento.";
- t. adempiere agli obblighi tutti di cui al presente provvedimento autorizzatorio, pena la comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/1986 ed all'art. 256, del D.Lgs. n. 152/2006;

- u. adempiere agli obblighi imposti da ARPA Puglia con nota prot. n. 23116 del 06/04/2021 acclusa il presente provvedimento;
- 4) di obbligare, la Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., a trasmettere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, garanzie finanziarie prestate per l'importo di € 257.396,25 il cui beneficiario deve essere la Città Metropolitana di Bari;
- 5) di autorizzare lo scarico delle acque meteoriche, ai sensi dell'art.113 D.lgs n. 152/2006 e s. m. ed i. e del R.R. n. 26/2013 e s. m. ed i., in favore della Ditta "CE.RE.BA di Arnese Caterina, Mauroantonio Marcello e Ivan S.n.c." con sede legale ed operativa in Rutigliano alla S.P.240 al Km 12+800 e destinato a centro di raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo scarico su suolo, tramite trincea drenante e negli strati superficiali del sottosuolo tramite totali 4 pozzi anidri, delle acque meteoriche preventivamente trattate e rivenienti dal dilavamento delle superfici scoperte ed impermeabilizzate dell'insediamento in oggetto, in particolare:
- il progetto proposto prevede, in base alla conformazione delle superfici su cui defluiscono le acque meteoriche, l'individuazione di due partizioni: Partizione 1 avente superficie di 950 m² e Partizione 2 avente superficie di 4.650 m². Per quanto concerne la Partizione 1, le acque meteoriche scolanti su una falda del capannone, attraverso i pluviali, cadranno sulla strada di accesso esistente e defluiranno verso l'ingresso ove sarà realizzata una griglia di raccolta che le intercetterà unitamente alle acque direttamente dilavanti sulla strada e sul piazzale. Dalla griglia le acque confluiranno in una cisterna interrata della capacità di 5 m³ dove saranno accumulate le acque di prima pioggia, mentre quelle successive (acque di seconda pioggia), mediante sistema di deviazione idraulica, affluiranno ad un impianto di dissabbiatura-disoleazione e quindi accumulate in apposita cisterna per essere riutilizzate per gli sciacquoni dei bagni, mentre il troppo pieno sarà scaricato nella zona anidra degli strati superficiali del sottosuolo mediante un pozzo assorbente. Le acque di prima pioggia, come innanzi detto, raccolte nella cisterna di 5 m³ saranno avviate in un'altra cisterna della capacità di 27 m³ da ubicare nell'altra partizione ed entro 48 ore dalla fine dell'evento piovoso saranno sottoposte ad appropriato trattamento in un impianto elettrolitico ed infine scaricate sul suolo in trincea drenante realizzata nell'area a verde dell'insediamento. Relativamente alla Partizione 2, si rileva che le acque meteoriche scolanti sull'altra falda del capannone, attraverso i pluviali, scaricheranno sul piazzale retrostante ove sarà realizzata una griglia di raccolta a cui affluiranno anche le acque direttamente dilavanti sul medesimo piazzale. Dalla suddetta griglia le acque giungeranno ad una cisterna interrata della capacità di 22 m³ ove saranno accumulate le acque di prima pioggia, mentre le successive (acque di seconda pioggia), mediante sistema di deviazione idraulica, confluiranno in un impianto di dissabbiatura-disoleazione e scaricate nella zona anidra degli strati superficiali del sottosuolo mediante n.3 pozzi assorbenti. Le acque di prima pioggia raccolte nella cisterna di 22 m³ e quelle raccolte nella cisterna di 5 m³ (Partizione 1) saranno accumulate in un'altra cisterna della capacità di 27 m³ dalla quale poi, come innanzi detto, entro 48 ore dalla fine dell'evento piovoso saranno sottoposte ad appropriato trattamento in un impianto elettrolitico ed infine, mediante elettropompa, inviate in trincea drenante ubicata nell'area a verde dell'insediamento per lo scarico sul suolo.
- 6) La Ditta è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) comunicare la data di attivazione dello scarico, ai fini dei controlli previsti dalla legge, alla Città Metropolitana Bari – Ufficio Ambiente e al Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Bari;

- b) trasmettere la messa a punto funzionale dell'impianto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 c. 4 del R.R. n. 26/2013 e s. m ed i.;
 - c) osservare i limiti chimico fisici di accettabilità previsti dalla tab. 4 all. n. 5 D.Lgs. n. 152/06 e s. m. i, con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato e produrre annualmente, certificazione analitica da cui risulti che le acque di pioggia trattate, prima dello scarico, rientrino nei predetti limiti di legge;
 - d) trasmettere, dopo l'attivazione dello scarico la verifica della capacità di assorbimento e percolazione del sistema di smaltimento rispetto alle portate da smaltire;
 - e) utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive;
 - f) assicurare lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle stazioni di trattamento acque meteoriche, mediante Ditte terze autorizzate, custodendo le relative certificazioni di conferimento;
 - g) dovranno essere eseguiti periodici controlli ed ispezioni alle opere di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico, compresa la tenuta idraulica delle vasche (norme UNI), al fine di garantire la perfetta efficienza della rete di fogna bianca interna all'insediamento. Tali interventi, dovranno essere annotati e custoditi in apposito registro;
 - h) comunicare al Comune di Rutigliano, Arpa Puglia Dap Bari e alla Asl Ba Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 13 c. 6 del RR. 26/2013 e s. m ed i., fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
 - i) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari a cadenza annuale, relazioni sulla verifica dell'efficienza dei sistemi di gestione delle acque meteoriche ed interventi di manutenzione;
 - l) in caso di attivazione della rete di fognatura pluviale separata pubblica, le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del R.R.26/13 e s. m. ed i , potranno essere immesse nella rete, previa autorizzazione e prescrizioni del Soggetto gestore, ai sensi dell'art.4 co. 9 del R.R.26/13 e s. m ed i., dando tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Bari dell'avvenuta connessione alla rete di fognatura e della contestuale dismissione dello scarico;
 - m) comunicare a questa Città metropolitana, alla Asl Ba Sisp ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
 - n) ai sensi dell'art. 129 del D.lgs 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;
- 7) la durata dell'autorizzazione ha validità 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione da parte di questa Città metropolitana, con avvertimento che, un anno prima della scadenza, la Società è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 124 comma 8.;
- 8) la Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., dovrà trasmettere prima dell'entrata in esercizio relativa all'ampliamento la seguente documentazione:
- a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'avvenuta esecuzione delle opere come da progetto presentato;
 - b) adeguare il sistema di gestione delle acque meteoriche al vigente regolamento regionale n.26/2013 e s.m.i.;

- 9) di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;
- 10) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Titolo IV Capo III, art.130 lett. a). b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;
- 11) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;
- 12) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 4064 del 15/03/18 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- 13) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, resta valida per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- 14) si ritiene far salve le autorizzazioni, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche;
- 15) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;
- 16) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente;
- 17) di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, Servizio Risorse Idriche all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, al Comune di Rutigliano, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. BA competente per territorio, al Sindaco della Città Metropolitana di Bari, al Servizio Polizia Metropolitana nonché al soggetto proponente;
- 18) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971

Il Dirigente Supplente
Ing. Maurizio Montalto

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Città Metropolitana di Bari

Comune di Rutigliano

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ART. EX 208 relativa l'impianto per lo smaltimento (D13 - D14 - D15) e recupero (R12 - R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Rutigliano, SP 240 delle Grotte Orientali km 12,80. CE.RE.BA. snc
INTEGRAZIONI RICHIESTE PG86801 del 04-11-2020

Proprietà Attività:
CE.RE.BA. di Aresse Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan S.N.C.


Tavola 01

Ortofoto ND
STATO DEI LUOGHI
PLANIMETRIA CER/BA
1 : 100

Ing. Francesco Mazzone
Piazza Anonimo n.21 - 70018 - Rutigliano (BA)
P. IVA 047183776 C.F. 04718377604
Dicembre 2020
Rev_01




PLANIMETRIA GENERALE



LEGENDA


- Ⓝ INDICAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI
- Ⓟ INDICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
- ① RIFIUTI IN INGRESSO PERICOLOSI
- ② RIFIUTI IN INGRESSO NON PERICOLOSI
- ③ RIFIUTI DA AVVIARE A SMALTIMENTO
- ④ RIFIUTI DA AVVIARE A SMALTIMENTO

PRESSA TIPO ORMIC 10AVD



RIEPILOGO CER PER CASSONE

| n. CASSONE | CODICE CER | CODICE CER MINORE |
|------------------|--|--|
| 19 | 200132 180109 | |
| 20 | 200307 200301 | |
| 21 | 150103 150104 191202 191207 191204 | 200125 200130 200138 200139 200140 |
| 22 | 070514 | |
| 23 PERICOLOSI | 070699 070514 | 180203 180206 180208 070599 070699 070612 |
| 24 | 150203 180109 | |
| 25 PERICOLOSI | 160801 160213 200135 | |
| 26 | 150106 | |
| 27 | 150106 | 150105 |



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ALLEGATO

Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi di gestione dell'impianto eventualmente conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni derivanti da atti, commissivi o omissivi, dolosi o colposi, posti in essere dal titolare dell'impianto stesso. In tali casi, la garanzia deve comunque consentire - fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come al successivamente punto 2 -, almeno la copertura di:

- a) spese necessarie, inerenti o comunque connesse alle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, incluso il trasporto;
- b) costi per la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente;
- c) risarcimento di eventuali ulteriori danni all'ambiente.

2. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate è soggetto a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

3. Le garanzie finanziarie sono prestate secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348;

4. Termini e durata delle garanzie

4.1 La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, salve diverse indicazioni e prescrizioni.

4.2 La garanzia finanziaria è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione dell'impianto maggiorata di due anni.

4.3 L'autorità competente, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi o al rischio di danno all'ambiente, può trattenere la garanzia o parte di essa per una durata superiore a quella individuata ai sensi del precedente punto.

5. Pagamento del risarcimento

La garanzia dovrà espressamente prevedere che:

- il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, dovrà essere eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

- ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente;
- la rinuncia da parte della società/banca-agenzia di credito ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;
- restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

6. Svincolo estensioni ed escussione

6.1 Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia, in caso di cessazione dell'attività, l'autorità competente, su richiesta del gestore e previa verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni di legge, dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata.

6.2 In caso di variazioni della titolarità della gestione dell'impianto da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata o comunicata, l'autorità competente, nelle forme e nei modi di cui al precedente punto 6.1 e su richiesta del precedente gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

6.3 L'autorità competente procede all'escussione della garanzia prestata in caso di accertata violazione di previsioni normative o di prescrizioni contenute nell'autorizzazione.